



UFFICIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO
Central Liaison Office - CLO

ricognizione attività
2009 – 2011

www.finanze.sm
clo.sanmarino@pa.sm

UFFICIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO
Central Liaison Office - CLO

ricognizione attività
2009 – 2011

INTRODUZIONE.....	5
1. QUADRO LEGISLATIVO	7
2. ACCORDI.....	11
2.1 Trasparenza e Cooperazione Internazionale	11
2.2 Accordi	13
3. UFFICIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO.....	15
3.1 Compiti e Funzioni del CLO	15
3.2 Personale del CLO.....	16
4. ATTIVITA' ESPLETATA DAL 2/04/2009 AL 31/12/2011.....	19
4.1 Richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni	24
4.2 Attività 2009.....	26
4.3 Attività 2010.....	28
4.4 Attività 2011	30
4.5 Provvedimenti e contenzioso.....	32
5. INCONTRI.....	35
6. RELAZIONI INTERNAZIONALI CON L'OCSE.....	37
6.1 Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes	37
6.2 Attività Formative	40

L'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO), istituito con Legge 18 giugno 2008 n. 95 *"RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE"*, è operativo dal 2 aprile 2009 con l'insediamento dei due Funzionari, di cui uno con funzioni di Dirigente, nominati dal Consiglio Grande e Generale, come previsto dall'art. 9 della Legge.

Ai sensi dell'Art. 11 della citata Legge n. 95/2008, nel testo risultante dal Decreto - Legge 24 febbraio 2011 n. 36 *"MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPARENZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI"*, l'Ufficio Centrale di Collegamento è designato quale autorità competente per implementare e dare seguito alla collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente agli accordi internazionali in vigore fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati e Giurisdizioni.

Il Dirigente dell'Ufficio Centrale di Collegamento è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione sull'attività svolta dall'Ufficio.

La complessità dei compiti e delle problematiche legate al varo del nuovo Ufficio, rapportata alle limitate risorse umane a disposizione, l'attività rivolta inizialmente a superare le diffidenze delle Autorità del Paese che ci circonda, nonché la mole dell'attività espletata e l'impegno profuso nello studio ed elaborazione dei necessari adeguamenti normativi, non ha reso possibile la presentazione della relazione nei termini previsti; si è ritenuto pertanto di accorpare in questa prima relazione l'operato degli anni 2009 (dal 2 aprile), 2010 e 2011, fermo restando l'auspicio che il reperimento di nuove risorse, umane e anche tecniche, nonché il consolidamento di determinati principi funzionali, possano consentire il rispetto di questo adempimento in ossequio alle disposizioni legislative.

Il quadro legislativo di riferimento è rappresentato da una disciplina di recente emanazione.

Tutti gli interventi legislativi sono stati adottati al fine di allineare la normativa sammarinese agli standard internazionali in materia di trasparenza e cooperazione fiscale.

Di seguito si rammenta la cronologia degli interventi legislativi di interesse:

LEGGE 18 GIUGNO 2008 N.95

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Vengono istituiti l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche e l'Ufficio Centrale di Collegamento.

Il primo Ufficio è responsabile del controllo e vigilanza sulle attività economiche esercitate in forma di impresa; **l'Ufficio Centrale di Collegamento è responsabile dell'attuazione della collaborazione amministrativa internazionale.**

Con la nomina dei componenti degli Uffici vengono trasferite all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche tutte le funzioni precedentemente demandate alla Commissione di Controllo e Vigilanza sulle Società e all'Ufficio Centrale di Collegamento tutte le funzioni precedentemente demandate ai Gruppi di Lavoro di primo e secondo livello di collaborazione amministrativa italo-sammarinese, la cui base giuridica è costituita dallo **SCAMBIO DI LETTERE DEL 6 AGOSTO 1997** tra il Ministero delle Finanze della Repubblica italiana e la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino. Quest'ultimo Accordo disciplina lo scambio di informazioni anche su singoli casi in riferimento ai flussi commerciali nell'ambito dell'interscambio italo-sammarinese al fine di contrastare truffe e distorsioni.

LEGGE 21 GENNAIO 2010 N.5

MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165

LEGGE SULLE IMPRESE E SUI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI

Vengono introdotte modifiche alla normativa in materia di segreto bancario per permettere un effettivo scambio di informazioni; viene tra l'altro sancito che il segreto bancario non è opponibile all'Ufficio Centrale di Collegamento nell'esercizio dei propri compiti.

LEGGE 7 GIUGNO 2010 N.98

DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI ASSETTI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE

Viene modificata la normativa in materia societaria; viene tra l'altro abrogata la forma giuridica della società anonima e vengono introdotte misure per la conoscibilità degli assetti proprietari.

LEGGE 7 GIUGNO 2010 N.99

NORME PER LA PREVENZIONE DELL'EVASIONE FISCALE CON USO DI DOCUMENTI FALSI E PREVISIONE DELL'AGGRAVANTE DI "ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MALAVITOSO"

Vengono rafforzati gli strumenti di contrasto alle frodi e agli illeciti tributari, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione del reato di fatturazione per operazioni inesistenti ed il reato di associazione a delinquere di stampo malavitoso.

DECRETO - LEGGE 24 FEBBRAIO 2011 N.36

(RATIFICA DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2010 N.190)

MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPARENZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Viene integrata la normativa sammarinese sullo scambio di informazioni in materia fiscale tramite l'attribuzione di maggiori poteri all'Ufficio Centrale di Collegamento. Vengono altresì rafforzati gli obblighi di comunicazione per le società fiduciarie e i trust.

Viene introdotto l'art. 17 bis (*Strumenti di cooperazione fra gli uffici di vigilanza sulle attività economiche, la Banca Centrale e l'Agenzia di Informazione Finanziaria*) nella Legge 95/2008, prevedendo un apposito Accordo sottoscritto tra, l'Ufficio Centrale di Collegamento, l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, e il Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino finalizzato a regolamentare forme di collaborazione. Analogo protocollo di intesa è previsto con l'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Di conseguenza sono stati stipulati:

- ***ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA GLI UFFICI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E L' AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA*** (sottoscritto il 19/05/2011)
- ***ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA GLI UFFICI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA*** (sottoscritto il 26/05/2011)

LEGGE 22 LUGLIO 2011 N.106

DISPOSIZIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE INTERNAZIONALE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

Viene introdotta una disciplina che si basa sul *Modello Tax Information Exchange Agreement (TIEA)* e sul *Manuale dello scambio di informazioni ai fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)*; tale disciplina può essere applicata con quegli Stati e Giurisdizioni con cui è stato negoziato e parafato un *Tax Information Exchange Agreement (TIEA)*¹ o un *Double taxation Agreement (DTA)*², pur in assenza della loro sottoscrizione o entrata in vigore.

¹ *TIEA*- Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale

² *DTA*- Accordo contro le doppie imposizioni fiscali

2.1 Trasparenza e Cooperazione Internazionale

In concomitanza con i lavori del Summit di Londra del G20, che ha avuto luogo nell'aprile 2009, è stata formulata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) una classificazione sulla trasparenza e cooperazione fiscale dei Paesi.

Sono state istituite 3 liste, di seguito elencate:

- *Jurisdictions that have substantially implemented the internationally agreed tax standard (**white list**)* ossia Giurisdizioni che hanno sostanzialmente attuato lo standard fiscale concordato a livello internazionale (lista bianca);
- *Jurisdictions that have committed to the internationally agreed tax standard, but have not yet substantially implemented (**grey list**)* ossia Giurisdizioni che si sono impegnate nei confronti dello standard fiscale concordato a livello internazionale ma che ancora non lo hanno sostanzialmente attuato (lista grigia);
- *Jurisdictions that have not committed to the internationally agreed tax standard (**black list**)* ossia Giurisdizioni che non si sono impegnate nei confronti dello standard fiscale concordato a livello internazionale (lista nera).

San Marino nella prima fase è stato inserito nella *grey list*; successivamente, il 23 settembre 2009, a seguito della sottoscrizione di 12 accordi e di un percorso virtuoso di adeguamento agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni, è stato inserito nella *white list*.

Dal 2009 San Marino ha quindi sottoscritto un numero significativo di accordi sullo Scambio di Informazioni in materia fiscale (*TIEA – Tax Information Exchange Agreement*) e sull'Eliminazione della Doppia Imposizione Fiscale (*DTA – Double Taxation Agreement*) secondo i nuovi standard dell'OCSE in materia di scambio di informazioni con diversi Paesi e Giurisdizioni, nonché concluso

Protocolli di Emendamento atti ad adeguare i DTA già stipulati per uniformarli agli standard OCSE 2005.

Si rammenta inoltre che con l'Italia è stato stipulato un DTA nel 2002 e che nel 2009 è stato parafato un Protocollo di Emendamento a tale accordo al fine di adeguare le disposizioni sullo scambio di informazioni al citato modello 2005.

2.2 Accordi

Alla data del 31 dicembre 2011 risultano conclusi da San Marino, nel rispetto degli standard OCSE, i seguenti accordi **DTA** (*Double Taxation Agreement*) e **TIEA** (*Tax Information Exchange Agreement*):

- **13 DTA** (Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Portogallo, Romania, Saint Kitts and Nevis ed Ungheria)
- **23 TIEA** (Andorra, Argentina, Australia, Bahamas, Canada, Danimarca, Islanda, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Groenlandia, Guernsey, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Samoa, Spagna, Sud Africa, Svezia e Vanuatu).

Paese	Accordo	Data della sottoscrizione	Entrate in vigore
Austria	DTA	24.11.2004	01.12.2005
	Protocollo	18.09.2009	01.06.2010
Belgio	DTA	21.12.2005	25.06.2007
	Protocollo	14.07.2009	Non in vigore
Cipro	DTA	27.04.2007	18.07.2007
Croazia	DTA	18.10.2004	05.12.2005
Italia	DTA	21.03.2002	Non in vigore
Liechtenstein	DTA	23.09.2009	19.01.2011
Lussemburgo	DTA	27.03.2006	29.12.2006
	Protocollo	18.09.2009	05.08.2011
Malaysia	DTA	19.11.2009	28.12.2010
Malta	DTA	03.05.2005	19.07.2005
	Protocollo	10.09.2009	15.02.2010
Portogallo	DTA	18.11.2010	Non in vigore
Romania	DTA	23.05.2007	11.02.2008
	Protocollo	27.07.2010	16.06.2011
St. Kitts and Nevis	DTA	20.04.2010	Non in vigore
Ungheria	DTA	15.09.2009	03.12.2010
Andorra	TIEA	21.09.2009	07.12.2010
Argentina	TIEA	07.12.2009	Non in vigore
Australia	TIEA	04.03.2010	11.01.2011
Bahamas	TIEA	24.09.2009	10.11.2011
Canada	TIEA	27.10.2010	20.10.2011
Danimarca	TIEA	12.01.2010	19.05.2010

Paese	Accordo	Data della sottoscrizione	Entrate in vigore
Finlandia	TIEA	12.01.2010	15.05.2010
Francia	TIEA	22.09.2009	02.09.2010
Germania	TIEA	21.06.2010	21/12/2011
Groenlandia	TIEA	22.09.2009	Non in vigore
Guernsey	TIEA	29.09.2010	16.03.2011
Islanda	TIEA	12.01.2010	Non in vigore
Isole Faroe	TIEA	10. 09.2009	03.06.2011
Monaco	TIEA	29.07.2009	10.05.2010
Norvegia	TIEA	12.01.2010	22.07.2010
Paesi Bassi	TIEA	27.01.2010	Non in vigore
Regno Unito	TIEA	16.02.2010	27.07.2011
Repubblica Ceca	TIEA	25.11.2011	Non in vigore
Samoa	TIEA	01.09.2009	Non in vigore
Spagna	TIEA	06.09.2010	02.08.2011
Sud Africa	TIEA	10.03.2011	Non in vigore
Svezia	TIEA	12.01.2010	01.07.2010
Vanuatu	TIEA	19.05.2011	Non in vigore

Alla data del 31/12/2011 risultano parafati, nel rispetto degli standard OCSE, i seguenti accordi:

Paese	Accordo
Italia	Protocollo al DTA
Croazia	Protocollo al DTA
Georgia	DTA
Grecia	DTA
Libia	DTA
Qatar	DTA
Vietnam	DTA
Indonesia	TIEA
Irlanda	TIEA
Polonia	TIEA

Inoltre, sempre alla data del 31/12/2011, risultano in corso di negoziazione DTA e TIEA con altri 37 paesi.

3. UFFICIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO

3.1 Compiti e Funzioni del CLO

L'Ufficio Centrale di Collegamento, istituito con Legge 18 giugno 2008 N. 95, "è designato quale autorità competente per implementare e dare seguito alla collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente agli accordi internazionali in vigore tra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati e Giurisdizioni.

L'Ufficio Centrale di Collegamento ha potere di accesso diretto, o tramite altri uffici competenti, alle informazioni necessarie a dare luogo alle forme di collaborazione e di scambio di informazione; inoltre ha potere di accesso alle informazioni atte a contrastare e prevenire le frodi fiscali, i "comportamenti analoghi", le truffe e le distorsioni nei rapporti economici con altri Stati e Giurisdizioni. Le competenze di cui al presente comma sono esercitate indipendentemente dal fatto che i comportamenti costituiscano ipotesi penalmente rilevanti.

Il segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in via generale il segreto d'ufficio e il segreto professionale, non sono opponibili all'Ufficio Centrale di Collegamento nello svolgimento delle proprie funzioni, il quale può accedere direttamente anche alle informazioni detenute presso gli operatori del sistema finanziario." (art. 11, commi 1,2,3 nel testo risultante dall'art. 2 del Decreto Legge 24 febbraio 2011 N. 36).

In base all'Art. 9 della Legge 18 giugno 2008 N.95 **"RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE"** l'Ufficio Centrale di Collegamento è composto da due funzionari, di cui uno con funzioni di Dirigente, nominati dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, che ne fissa il compenso e le condizioni contrattuali; la durata dell'incarico è di tre anni con possibilità di riconferma per un solo ulteriore triennio.

Con Delibera del Consiglio Grande e Generale n. 6 in data 23 gennaio 2009 è stato nominato il Dirigente.

Con Delibera del Consiglio Grande e Generale n. 11 in data 3 marzo 2009 è stato nominato il Funzionario.

Il citato articolo 9 è stato modificato dalla recente Legge 5 dicembre 2011 N.188 **"RIFORMA DELLA STRUTTURA E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"** che sancisce quanto di seguito riportato:

"3. Dirigente

a) Titolo di studio: Classi di Laurea magistrale in finanza, o scienze dell'economia o in scienze economiche-aziendali, o in giurisprudenza;

b) Retribuzione di posizione

c) Prescrizioni speciali: rotazione ai sensi dell'articolo 76, comma 6, della presente legge a modifica dell'articolo 9, lettera b), della Legge 18 giugno 2008 n.95; articolo 10 della medesima legge; competenze specifiche: conoscenza della lingua inglese;

d) Disposizioni particolari: nomina del Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 9 della Legge 18 giugno 2008 n.95.

4. Unità Organizzativa

a) Prescrizioni speciali: ai sensi della Legge 18 giugno 2008 n.95; competenze specifiche: conoscenza della lingua inglese;

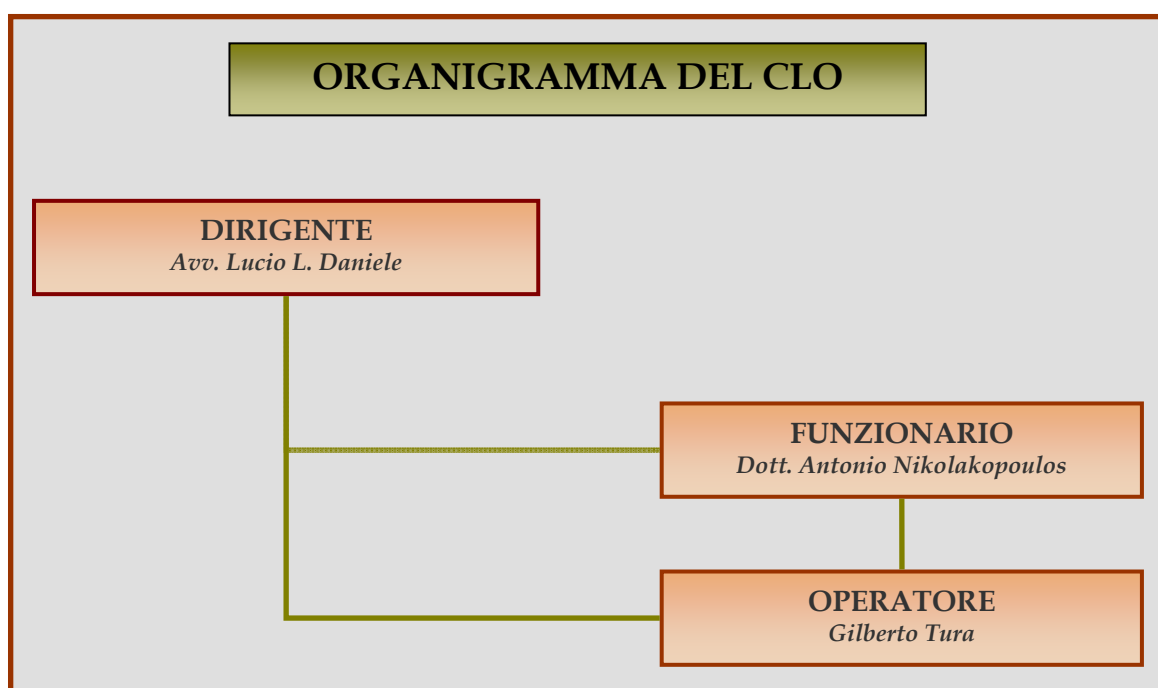
b) il funzionario non dirigente di cui all'articolo 9 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è nominato dal Congresso di Stato ed è soggetto alla rotazione prevista dall'articolo 76, comma 6, della presente legge a modifica delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 9;"

La Legge 18 giugno 2008 N.95 prevede inoltre all'Art. 16 (Personale amministrativo):

“1. Gli Uffici di cui agli articoli 3 e 9 si avvalgono del personale amministrativo dipendente del Dipartimento Attività Produttive appositamente incaricato.
2. In attesa che, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi dello Stato, venga determinata una dotazione organica per gli Uffici di cui sopra, gli stessi si avvarranno del personale già in forza nella Pubblica Amministrazione. Tale personale verrà assegnato attraverso atto di distacco amministrativo.”

Alla luce di quest’ultimo disposto è stato assegnato dal Congresso di Stato, con provvedimento di distacco amministrativo (Delibera N. 15 del 24 agosto 2009), un operatore.

Di conseguenza si riporta l’attuale organigramma dell’Ufficio:



L'Ufficio è operativo dal 2 aprile 2009 e, nelle more dell'entrata in vigore degli accordi internazionali, ha maturato competenze e consolidato casistica in base alle funzioni precedentemente demandate ai Gruppi di Lavoro di primo e secondo livello di collaborazione amministrativa italo-sammarinese come previsto dall'art. 18 della citata Legge 95/2008.

In forza di quest'ultimo disposto, per quanto riguarda il rapporto con l'Italia, in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, la base giuridica della collaborazione amministrativa in essere è costituita dallo scambio di lettere del 6 agosto 1997 tra il Ministero delle Finanze della Repubblica italiana e la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino che disciplina lo scambio di informazioni anche su singoli casi in riferimento ai flussi commerciali nell'ambito dell'interscambio italo-sammarinese al fine di contrastare truffe e distorsioni.

Pertanto tale attività si esplica nella collaborazione amministrativa con le autorità italiane (in particolare con il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e con il Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento della Agenzia delle Entrate) che si attua con lo scambio di informazioni e documentazione riguardanti operatori economici dei rispettivi Paesi e specifiche transazioni di interscambio.

Per quanto riguarda la richiesta proveniente dall'Italia, lo scrivente Ufficio, verificati i presupposti di ricevibilità, ossia in buona sostanza verificata la pertinenza della fattispecie descritta rispetto alla materia regolata dalle succitate lettere del 6 agosto 1997, procede all'istruttoria della pratica medesima, **nell'ambito del nuovo quadro giuridico** (cfr. cap. 1), innanzitutto attraverso le fonti aperte, poi attraverso le banche dati rese disponibili all'Ufficio e della Pubblica Amministrazione; l'Ufficio può avvalersi dell'attività istituzionale dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, dell'Ufficio Tributario, dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, del

Tribunale Unico e in particolare della Cancelleria Commerciale, del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Guardia di Rocca e in particolare del Servizio Visto Merci, della Polizia Civile e in particolare del Nucleo Antifrode.

Il CLO può richiedere la collaborazione della Agenzia di Informazione Finanziaria, nonché di Banca Centrale ai sensi della Legge 95/2008 art. 13 e art. 17 bis (quest'ultimo nel testo inserito dall'art. 6 del Decreto - Legge N. 36/2011 che detta le **"MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPARENZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI"**), visto anche l'art. 36 della Legge 17 novembre 2005 N. 165, come modificato dalla Legge 21 gennaio 2010 N. 5, e vista la Legge 7 giugno 2010 N. 98 circa la raccolta dei dati sui mandati fiduciari.

In base al richiamato art. 17 bis della Legge 95/2008 va menzionato, come riferito in precedenza, che tra il CLO (nonché l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche) e il Coordinamento della Vigilanza di Banca Centrale e l'A.I.F. sono stati stipulati rispettivi accordi per disciplinare gli strumenti di cooperazione e comunque le forme di reciproca collaborazione e intesa.

Acquisiti gli elementi d'interesse, per il tramite delle fonti aperte, delle banche dati e degli Uffici ed Enti sopraindicati e se necessario anche **direttamente** presso gli operatori economici, il CLO procede all'esame e valutazione degli stessi, promuovendo eventuali approfondimenti ed effettuando il controllo incrociato dei dati pervenuti; procede infine alla formazione del dossier per l'evasione della istanza pervenuta dalle autorità estere.

Parimenti, sulla base delle regole di cui alle stesse note del 6 agosto 1997, questo Ufficio su impulso dell'Amministrazione sammarinese, in particolare dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e dell'Ufficio Tributario, formula richieste all'Autorità italiana al fine di acquisire informazioni utili per gli accertamenti di natura fiscale e comunque per l'adozione dei provvedimenti di competenza della medesima Amministrazione sammarinese.

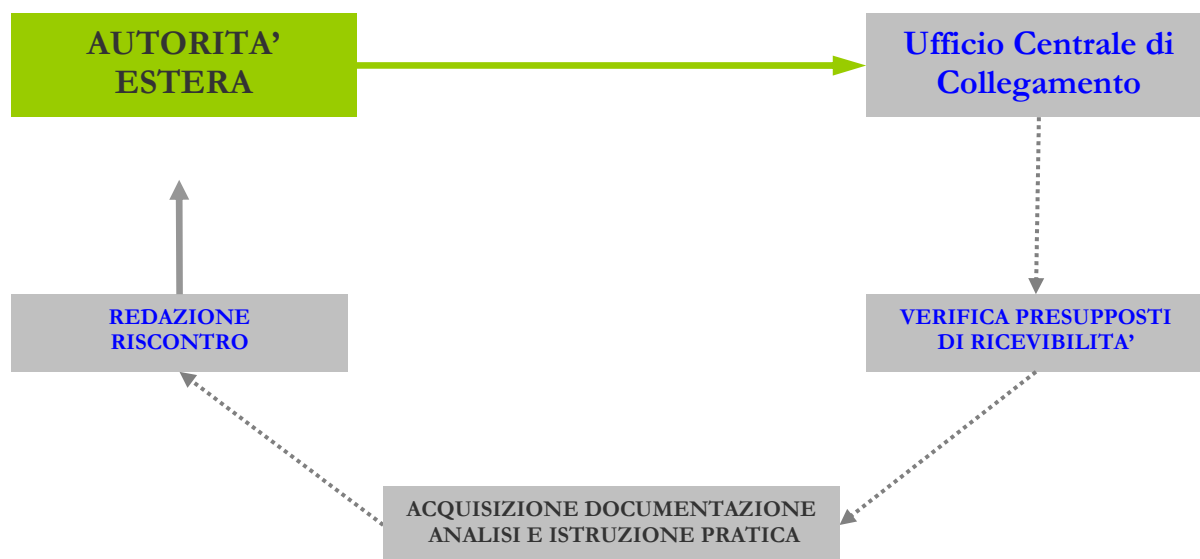
Nell'ambito della collaborazione amministrativa le Autorità dei due Paesi verificano le transazioni di interscambio, contrastano fenomeni illegali o comunque irregolari, attraverso lo scambio di documentazione (a titolo esemplificativo: fatture, documenti di trasporto, tracciate dei pagamenti, assegni-bonifici, ordinativi di acquisto, contratti ecc...) o dello scambio

informazioni circa la reale consistenza dell'attività e della logistica, gli organi sociali, la compagine sociale e l'eventuale indicazione dei soggetti che possono essere classificati "teste di legno" e dei soggetti che in luogo dei "prestanome" possono aver gestito le transazioni e stabilito l'effettivo luogo di destinazione delle merci; tutto ciò finalizzato all'identificazione degli effettivi contraenti e beneficiari.

L'attività del CLO, considerati gli accordi sia sullo scambio di informazioni in materia fiscale sia sulle doppie imposizioni sottoscritti dalla Repubblica di San Marino con diversi Paesi e l'auspicato perfezionamento dell'accordo per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica d'Italia, viene strutturata su una completa omologazione agli standard OCSE per l'implementazione delle disposizioni contenute negli accordi internazionali.

L'attività dell'Ufficio vedrà un parallelo sviluppo del già avviato processo di integrazione della Repubblica di San Marino (e del CLO) negli organismi internazionali competenti in materia di cooperazione fiscale (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) di cui si fa riferimento al successivo cap. 6.

L'attività espletata, al fine di evadere quanto richiesto da parte di omologhe autorità estere, viene in sintesi rappresentata:



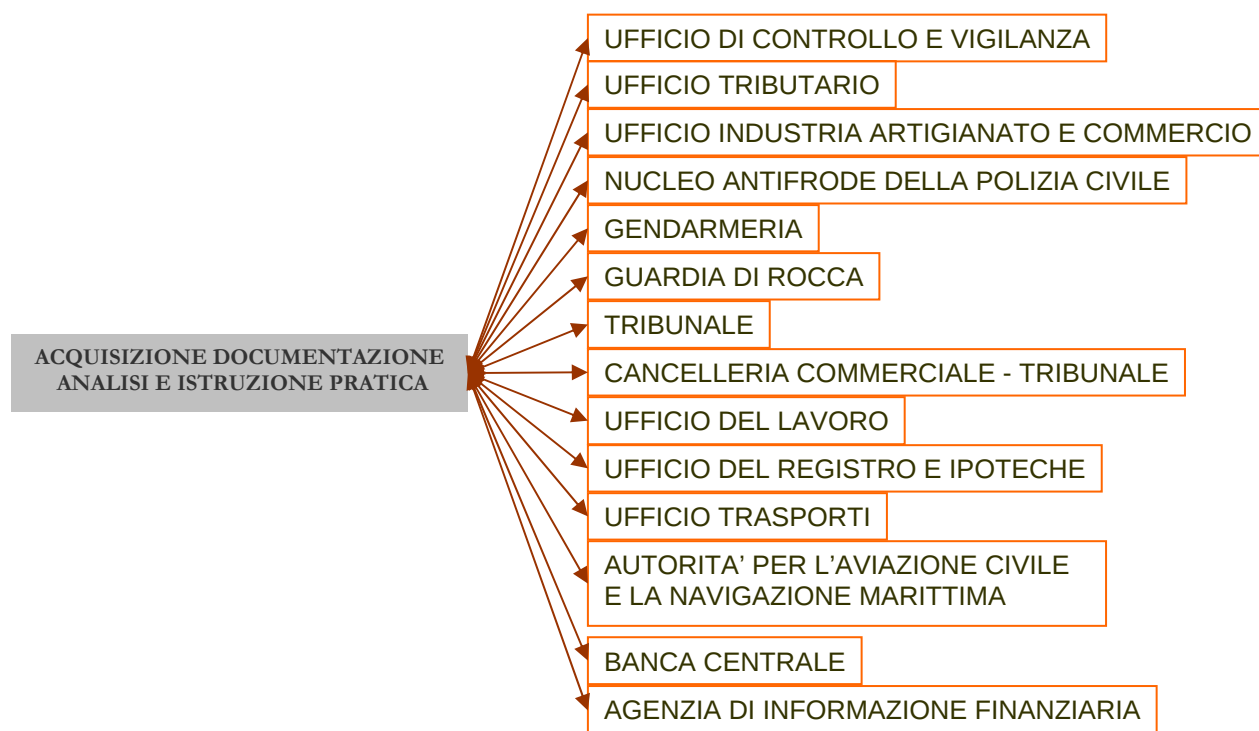
L'Ufficio Centrale di Collegamento riceve da parte della collaterale autorità estera una richiesta di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni e in una prima fase ne valuta i presupposti di ricevibilità in base agli accordi vigenti tra la Repubblica di San Marino e il Paese istante.

Nel caso non vi siano tali presupposti, l'Ufficio restituisce la pratica all'autorità richiedente, evidenziando i motivi per cui non può essere evasa.

Nel caso vi siano i requisiti di ricevibilità dell'istanza, l'Ufficio provvede alla fase di acquisizione documenti, istruttoria e analisi pratica.

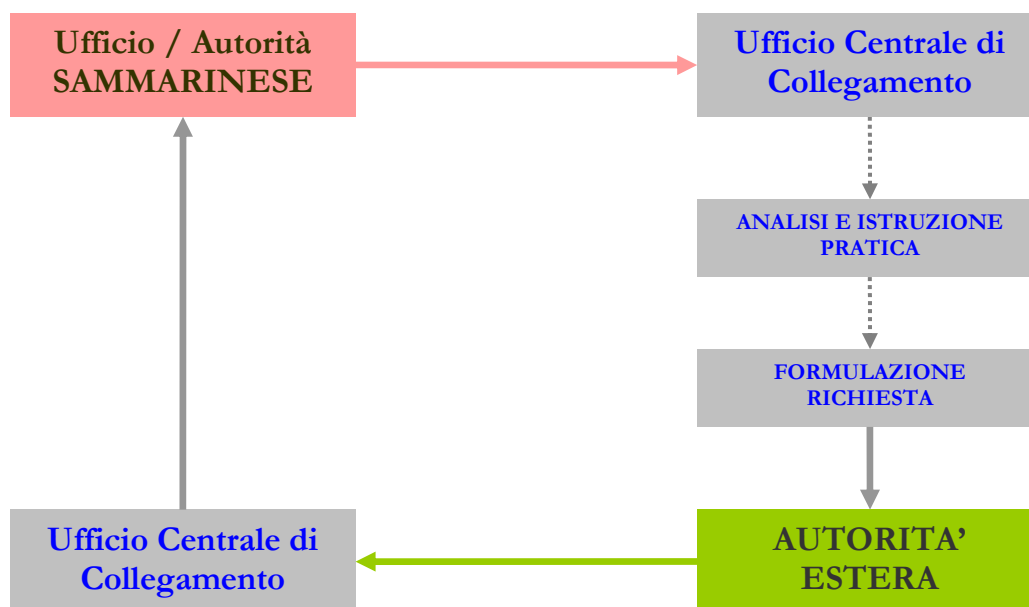
Come descritto in precedenza l'Ufficio procede nella verifica innanzitutto attraverso le fonti aperte, poi attraverso le banche dati rese disponibili all'Ufficio, nonché **direttamente** presso i soggetti di interesse.

Qualora necessario può richiedere la collaborazione di uffici e autorità sammarinesi di seguito riportati:



Di conseguenza l'Ufficio provvede a redigere il riscontro alla Autorità estera.

Parimenti, al fine di acquisire quanto richiesto da parte di uffici e autorità sammarinesi presso collaterali autorità estere, viene in sintesi rappresentata l'attività posta in essere:



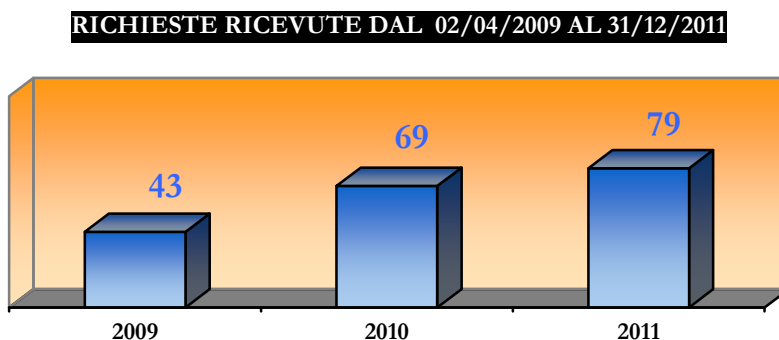
In questa attività l'Ufficio Centrale di Collegamento riceve da parte di uffici e autorità sammarinesi la richiesta di informazioni da formularsi all'autorità estera.

L'Ufficio valuta la richiesta e completa eventualmente l'istruttoria; poi trasmette la medesima richiesta alla omologa autorità estera.

Successivamente, una volta acquisito il riscontro dalla autorità estera, l'Ufficio Centrale di Collegamento provvede ad inoltrare gli elementi ricevuti all'ufficio / autorità sammarinese richiedente ed eventualmente ad altri uffici competenti.

4.1 Richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni

Dal 2 aprile 2009 al 31 dicembre 2011 l'Ufficio Centrale di Collegamento ha **ricevuto** da parte di autorità estere n. **191** richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni così suddivise:



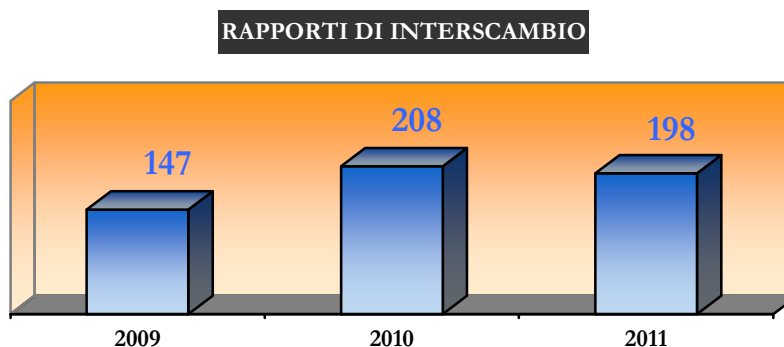
E' utile rappresentare che ad ogni richiesta di collaborazione ricevuta corrisponde una attività di analisi ed acquisizione di dati / documenti relativa a diversi **rapporti di interscambio** (l'interscambio tra soggetto/i *non residente/i* e soggetto/i *residente/i* o viceversa).

In quest'ottica le **191** richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni in materia fiscale ricevute dal 2 aprile 2009 al 31 dicembre 2011 corrispondono a **553** rapporti di interscambio.

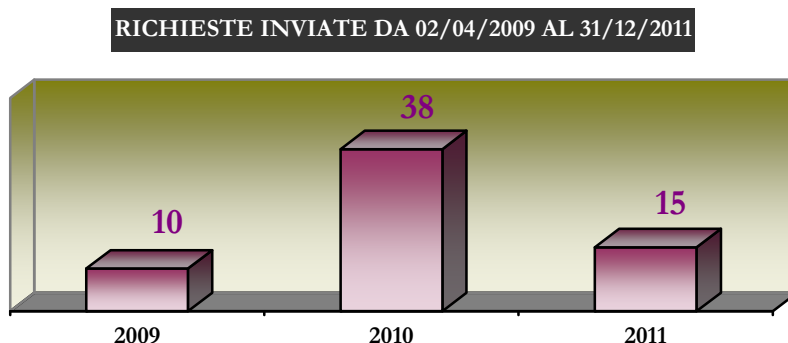
Le **43** richieste di collaborazione ricevute nel **2009** riguardano **147** rapporti di interscambio.

Le **69** richieste di collaborazione ricevute nel **2010** riguardano **208** rapporti di interscambio.

Le **79** richieste di collaborazione ricevute nel **2011** riguardano **198** rapporti di interscambio.



Dal 2 aprile 2009 al 31 dicembre 2011 sono state **inoltrate** alle autorità estere n. **63** richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni così suddivise:

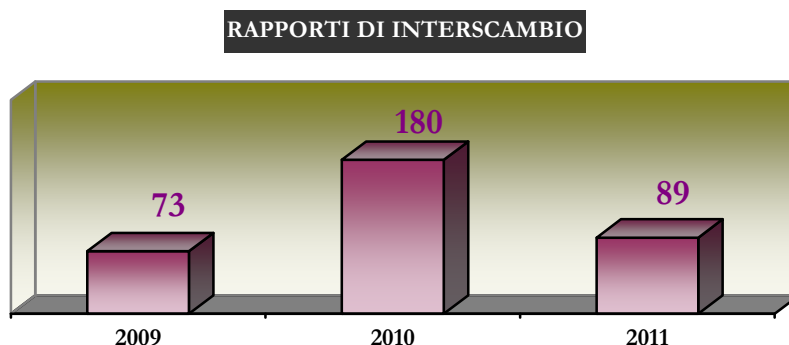


Le **63** richieste di collaborazione inoltrate dal 2 aprile 2009 al 31 dicembre 2011 riguardano **342** rapporti di interscambio.

Le **10** richieste di collaborazione inviate nel **2009** riguardano **73** rapporti di interscambio.

Le **38** richieste di collaborazione inviate nel **2010** riguardano **180** rapporti di interscambio.

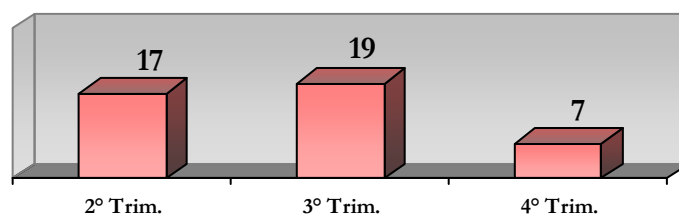
Le **15** richieste di collaborazione inviate nel **2011** riguardano **89** rapporti di interscambio.



4.2 Attività 2009

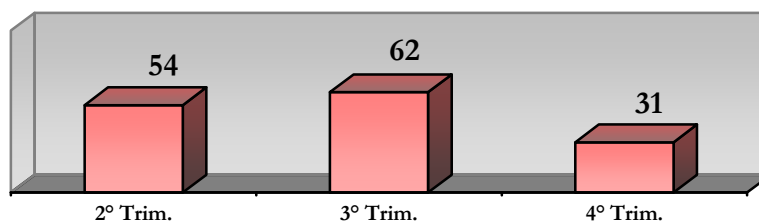
Dal 2 aprile 2009 al 31 dicembre 2009 l'Ufficio Centrale di Collegamento ha **ricevuto** da parte di autorità estere n. **43** richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni di seguito rappresentate per trimestre:

DISTRIBUZIONE PER TRIMESTRE DELLE RICHIESTE RICEVUTE

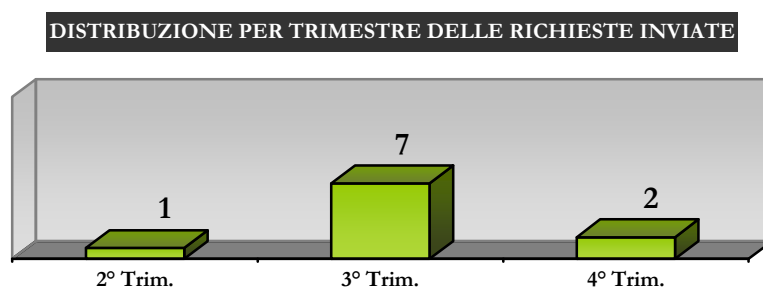


Tali n. **43** richieste corrispondono a n. **147** rapporti di interscambio di seguito rappresentate per trimestre:

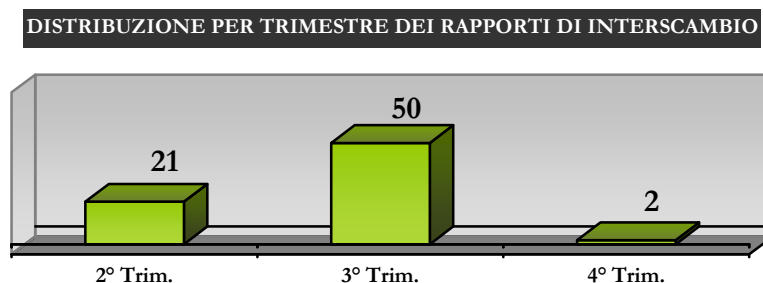
DISTRIBUZIONE PER TRIMESTRE DEI RAPPORTI DI INTERSCAMBIO



Dal 2 aprile 2009 al 31 dicembre 2009 l'Ufficio Centrale di Collegamento ha **inoltrato** alle autorità estere n. **10** richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni di seguito rappresentate per trimestre:

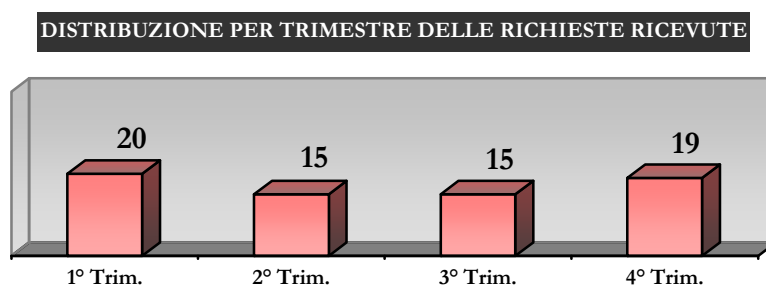


Tali n. **10** richieste corrispondono a n. **73** rapporti di interscambio di seguito rappresentate per trimestre:

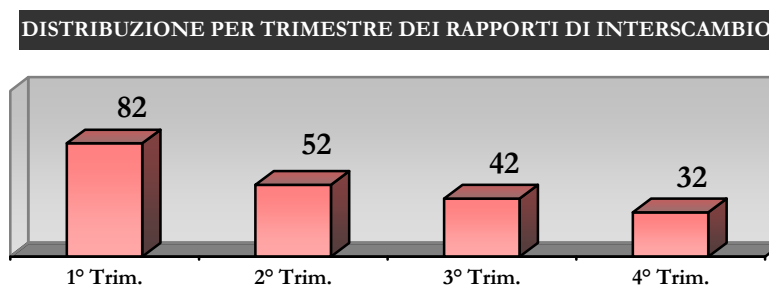


4.3 Attività 2010

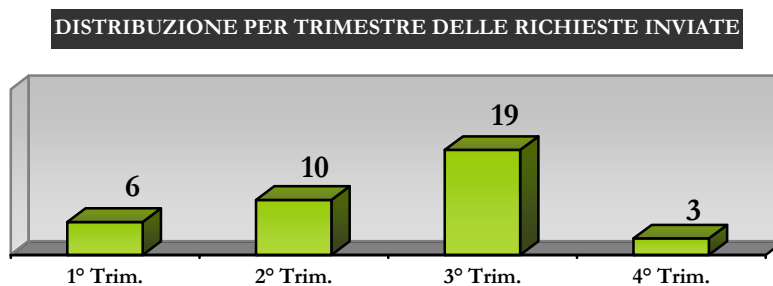
Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 l'Ufficio Centrale di Collegamento ha **ricevuto** da parte di autorità estere n. **69** richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni di seguito rappresentate per trimestre:



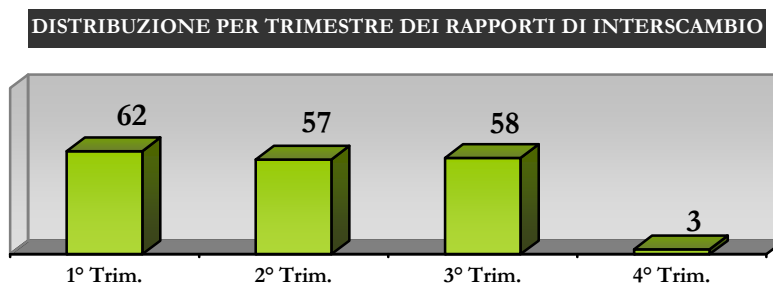
Tali n. **69** richieste corrispondono a n. **208** rapporti di interscambio di seguito rappresentate per trimestre:



Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 l'Ufficio Centrale di Collegamento ha **inoltrato** alle autorità estere n. **38** richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni di seguito rappresentate per trimestre:

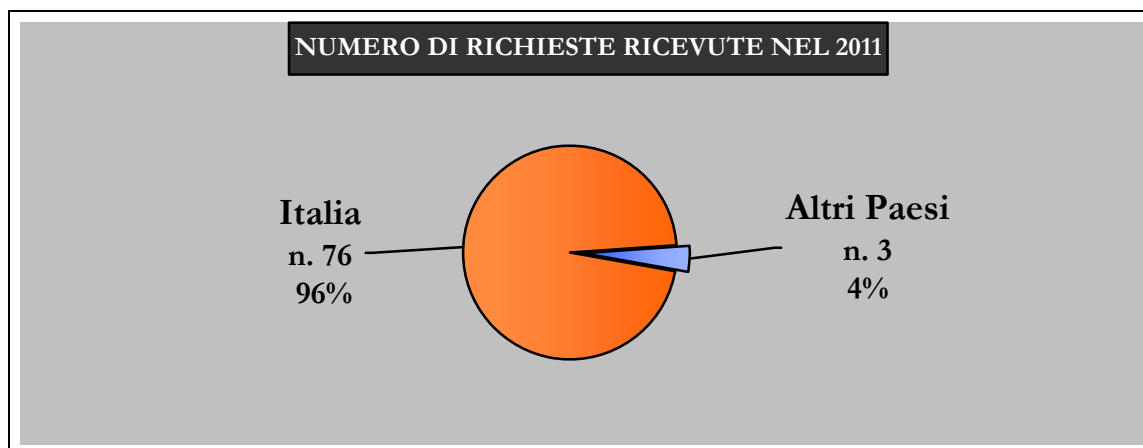


Tali n. **38** richieste corrispondono a n. **180** rapporti di interscambio di seguito rappresentate per trimestre:

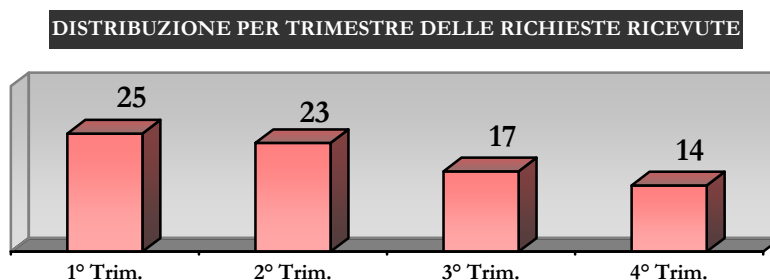


4.4 Attività 2011

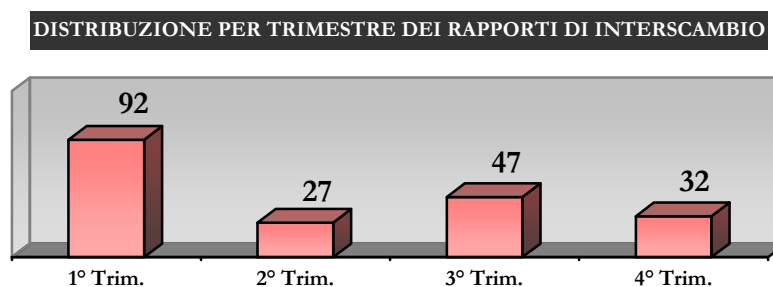
Nel corso del 2011, oltre alla già consolidata attività di interscambio informativo con la Repubblica d'Italia, sono state ricevute n. 3 richieste di scambio di informazioni riguardante un accordo basato sul modello OCSE tra la Repubblica di San Marino e altro Paese alle quali è stato dato riscontro nei termini di rito.



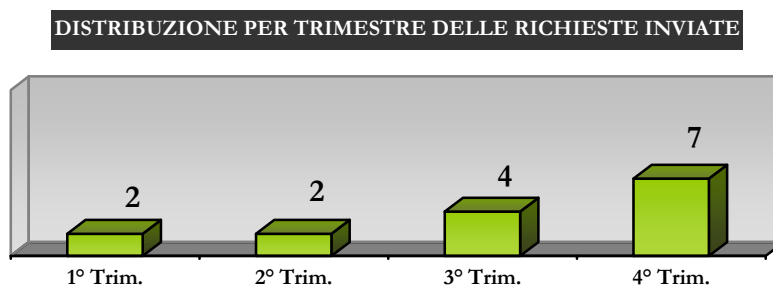
Dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 l'Ufficio Centrale di Collegamento ha **ricevuto** da parte di autorità estere n. **79** richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni di seguito rappresentate per trimestre:



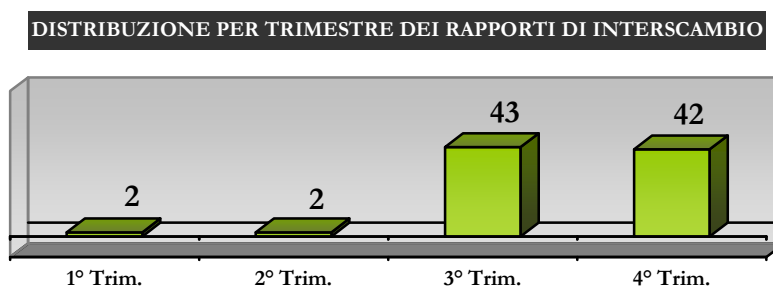
Tali n. **79** richieste corrispondono n. **198** rapporti di interscambio di seguito rappresentate per trimestre:



Dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 l'Ufficio Centrale di Collegamento ha **inoltrato** alle autorità estere n. **15** richieste di collaborazione amministrativa / scambio di informazioni di seguito rappresentate per trimestre:



A tali n. **15** richieste corrispondono n. **89** rapporti di interscambio di seguito rappresentate per trimestre:



L'art. 15 (*Sospensione all'utilizzo delle dichiarazioni di debito*), 1° comma, della Legge 18 giugno 2008 N.95 **"RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE"** recita: *"All'Ufficio Centrale di Collegamento, nell'ambito delle competenze di cui al precedente articolo 11, spetta il compito di segnalare agli Uffici della Pubblica Amministrazione, per gli adempimenti ed i provvedimenti di competenza, i nominativi degli operatori economici nei confronti dei quali sussistano precisi e circostanziati indizi che le operazioni poste in essere con operatori economici esterni non siano effettive ovvero siano state artificiosamente poste in essere per eludere il pagamento di tributi in territorio sammarinese o all'esterno o per ottenere indebiti rimborsi all'esportazione."*

Alla luce del riportato disposto il CLO, acquisiti gli elementi di intelligence e previa disamina dei dati obiettivi disponibili nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ha provveduto, dal 2 aprile 2009 al 31 dicembre 2011, a formulare N. 38 segnalazioni all'Ufficio Tributario, evidenziando anomalie e/o irregolarità in operazioni di interscambio.

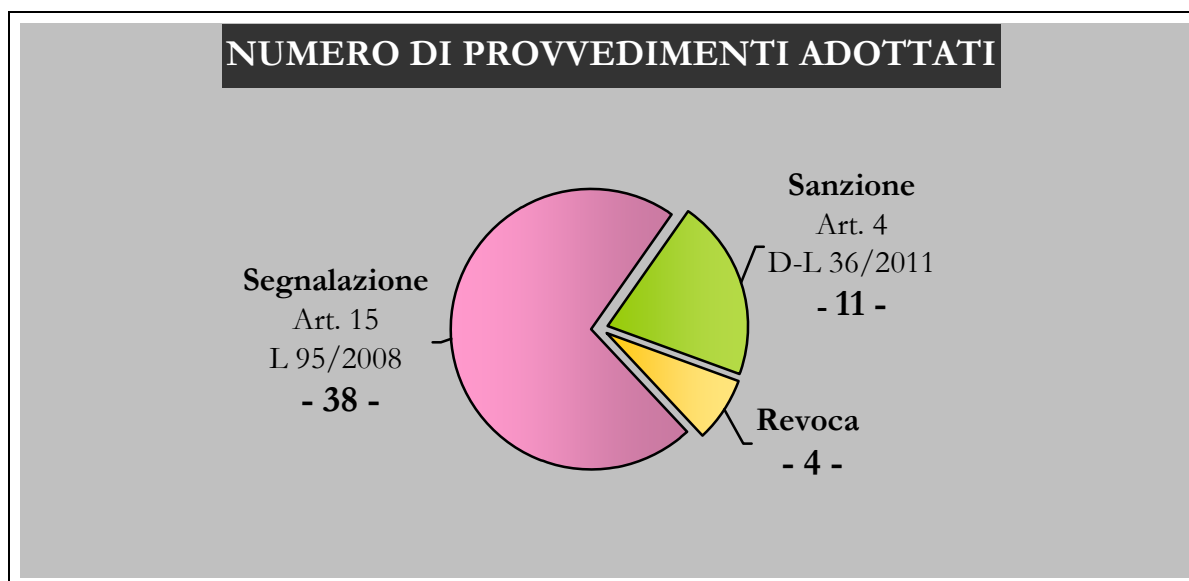
L'art. 18 (*Disposizioni finali*) della richiamata Legge istitutiva N. 95/2008 recita: *"Con la nomina dei componenti degli Uffici di cui ai precedenti articoli 3 e 9 vengono trasferite all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche tutte le funzioni precedentemente demandate alla Commissione di Controllo e Vigilanza sulle Società e all'Ufficio Centrale di Collegamento tutte le funzioni precedentemente demandate ai Gruppi di Lavoro di primo e secondo livello di collaborazione amministrativa italo-sammarinese."*

Il CLO, nel dover perfezionare le posizioni ancora pendenti innanzi ai Gruppi di Lavoro di collaborazione amministrativa, ha adottato nell'anno 2009 N. 4 provvedimenti di revoca del rimborso alle esportazioni.

L'art. 13 bis (*Sanzioni*) della stessa Legge N. 95/2008 inserito con l'art. 4 del Decreto - Legge 24 febbraio 2011 N. 36 (**"MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPARENZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI"**) recita: *"Chiunque ostacoli l'attività dell'Ufficio Centrale di Collegamento di cui ai commi 1 e 2, dell'art.11, o che*

non evada le richieste nelle modalità indicate dallo stesso Ufficio, o che le evada parzialmente, è punito, fatte salve altre sanzioni previste dalla legislazione vigente, con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 50.000,00 applicata dall'Ufficio Centrale di Collegamento."

Sulla base di tale recente norma il CLO ha adottato nel 2011 N. 11 sanzioni nei confronti di operatori economici che non hanno evaso le richieste dell'Ufficio.



L'Ufficio Centrale di Collegamento ha prestato inoltre attività di supporto alle competenti Amministrazioni impegnate a predisporre e/o adottare, nonché sostenere in sede giudiziaria, provvedimenti di autotutela.

Tale attività di supporto consiste nell'acquisizione delle informazioni su fattispecie di interesse attraverso la collaborazione amministrativa, nella valutazione e trasmissione di tali elementi alle stesse Amministrazioni (Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche - Ufficio Tributario - Avvocatura dello Stato - Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio - Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio) rimanendo a disposizione per procedere ad eventuali comuni disamine utili per condividere l'adozione di determinati orientamenti.

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali l'Ufficio Centrale di Collegamento ha promosso numerose occasioni relazionali e/o di confronto tecnico con omologhe autorità estere al fine di progredire nella cooperazione.

L'Ufficio si è recato presso le Autorità italiane (II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e Direzione Centrale Accertamento della Agenzia delle Entrate) in n. 14 occasioni.

In n. 3 occasioni le competenti Autorità italiane sono state ospitate a San Marino. Entrambe le citate Autorità Centrali italiane hanno manifestato interesse e apprezzamento in relazione alla nuova organizzazione istituita dalla Repubblica di San Marino per l'effettività della collaborazione posta in essere e per la conseguente significativa evoluzione degli sviluppi investigativi; attività che ha consentito alle Amministrazioni di incrementare i risultati nella repressione delle frodi fiscali e dei fenomeni distorsivi nei rapporti economici tra i due Stati.

Il CLO ha altresì fatto parte della delegazione sammarinese nei seguenti tavoli tecnici a Roma:

- 22 marzo 2010 presso il Ministero della Economia e delle Finanze:

in tale occasione il Capo della Delegazione italiana ha dato atto alla Delegazione sammarinese circa riferimenti positivi pervenuti dalle competenti autorità nazionali sull'operatività del nuovo Ufficio Centrale di Collegamento;

- 16 settembre 2010 presso il Ministero degli Affari Esteri:

in tale occasione il Delegato del Comando Generale della Guardia di Finanza ha riferito, tra l'altro, dell'incrementata collaborazione e degli ottimi rapporti instaurati con l'Ufficio Centrale di Collegamento;

- 14 novembre 2011 presso il Ministero degli Affari Esteri:

in tale occasione il Delegato del Comando Generale della Guardia di Finanza ha espresso compiacimento per l'attività svolta dall'Ufficio Centrale di Collegamento in termini di qualità e quantità sin dall'insediamento dell'Ufficio medesimo, ossia aprile 2009, attività che ha permesso sia alla parte italiana che alla parte sammarinese l'espletamento di rispettivi rilevanti compiti d'istituto.

Si sottolineano inoltre i numerosi riconoscimenti dell'attività dell'Ufficio ricevuti sin dal 2009 da parte delle autorità territoriali italiane, ripresi dai media.

In particolare si vogliono richiamare le attestazioni enunciate, nei confronti dell'Ufficio Centrale di Collegamento, da un rappresentante della Guardia di Finanza nel corso del convegno "LA FISCALITA' INTERNAZIONALE - QUADRO ATTUALE, INTERPRETAZIONE E PROSPETTIVE DI RIFORMA" organizzato dalla Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.) che ha avuto luogo in Ancona il 16 marzo 2011.

Nell'intervento in materia di scambio di informazioni sono state poste in risalto la pertinenza e la tempestività nell'evasione delle pratiche da parte sammarinese rispetto all'operatività di grandi Paesi Europei.

6.1 *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*

Il Global Forum sulla Trasparenza e lo Scambio di Informazioni a Fini Fiscali rappresenta il contesto multilaterale in cui le attività in detto campo vengono svolte da più di 100 giurisdizioni che vi partecipano su base paritaria.

Il Global Forum è incaricato del monitoraggio approfondito e della valutazione fra pari relativamente all'attuazione degli standard internazionali, che sono contenuti principalmente nel Modello di Accordo sullo Scambio di Informazioni a Fini Fiscali dell'OCSE del 2002 e relativo commentario, nonché nell'articolo 26 del Modello di Convenzione Fiscale sul Reddito e sul Patrimonio dell'OCSE e relativo commentario, così come aggiornato nel 2004. Gli stessi standard sono stati altresì inseriti nel Modello di Convenzione Fiscale delle Nazioni Unite.

Gli standard prevedono lo scambio internazionale su richiesta delle informazioni verosimilmente pertinenti all'amministrazione o all'attuazione delle leggi fiscali interne di una parte richiedente.

Le fishing expeditions non sono ammissibili ma tutte le informazioni verosimilmente pertinenti devono essere fornite, comprese le informazioni bancarie e le informazioni detenute da fiduciarie, indipendentemente dall'esistenza o meno di un interesse fiscale interno o dall'applicazione di uno standard sulla doppia punibilità.

Tutti i membri del Global Forum, nonché le giurisdizioni identificate dal Global Forum come rilevanti per la sua attività, vengono sottoposti a valutazione. La valutazione è articolata in due fasi. Nella Fase 1 (*Phase 1*) viene presa in esame la qualità del quadro giuridico e normativo di una giurisdizione relativamente allo scambio di informazioni, mentre nella Fase 2 (*Phase 2*) viene analizzata l'attuazione pratica di tale quadro. Alcuni membri del Global Forum vengono sottoposti a valutazioni combinate – Fase 1 e Fase 2.

In sintesi può dirsi che l'obiettivo è quello di coadiuvare le giurisdizioni ad attuare efficacemente gli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

Tutti i rapporti delle valutazioni vengono pubblicati una volta adottati dal Global Forum e pertanto rappresentano rapporti concordati del Global Forum.

San Marino è un membro attivo del Global Forum fin dalla sua istituzione; con Delibera del Congresso di Stato n. 4 del 25 gennaio 2010 è stato *istituito il Gruppo di Lavoro per seguire l'evoluzione degli standard e delle procedure del Global Forum dell'OCSE su trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale*.

L'Ufficio Centrale di Collegamento, tra gli altri uffici e autorità, è stato inserito in tale Gruppo di Lavoro. L'attività del Gruppo di Lavoro riguarda prevalentemente la predisposizione del Rapporto di valutazione redatto dagli organismi del Global Forum dell' OCSE (Assessment Team / Peer Review Group) circa la normativa sulla trasparenza e la cooperazione in materia fiscale della Repubblica di San Marino.

Tale attività è stata svolta di concerto con il team di valutatori dell' OCSE ed ha comportato un confronto continuo con gli stessi, nonché meeting congiunti.

Vi è stata poi un'intensa attività profusa per la presentazione del Rapporto di San Marino per la valutazione presso il Peer Review Group.

A seguito di questo percorso è stata riconosciuta dal Global Forum l'evoluzione compiuta da San Marino per adeguare la propria normativa in materia.



*4th Global Forum Meeting
25-26 October 2011
Paris - France*

Di tale evoluzione dà obiettivamente conto il Rapporto Supplementare su San Marino pubblicato dal Global Forum il 26 ottobre 2011, con cui si è conclusa la Prima Fase (*Phase 1*) di valutazione, ossia l'analisi del quadro normativo e giuridico; la Seconda Fase (*Phase 2*), prevista per la seconda metà del 2012, riguarderà invece la valutazione sull'effettiva implementazione della normativa sammarinese sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni ai fini fiscali.

Piace altresì evidenziare che nel Rapporto ai Ministri delle Finanze del G20, riuniti a Cannes il 3 e 4 novembre 2011, il Global Forum ha sottolineato più volte i progressi compiuti da San Marino.

L'Ufficio Centrale di Collegamento, parallelamente al percorso di valutazione *Phase 1*, ha inoltre seguito le attività formative Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dell'OCSE.

Il Funzionario Dott. Antonio Nikolakopoulos ha preso parte nel luglio 2011 al 3° corso di formazione per valutatori predisposto dal Global Forum (Third Assessor Training Seminar on "Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes" - Organisation for Economic Co-operation and Development).

A conclusione del corso il Funzionario è stato inserito nella lista dei Valutatori (Roster of Available Assessors - November 2011).

Ciò comporta che lo stesso Funzionario, in rappresentanza della Repubblica di San Marino, verrà chiamato a partecipare alle valutazioni di altri Paesi membri del Global Forum.



Ufficio Centrale di Collegamento
via della Capannaccia, 13
47890 – San Marino
Tel .0549 883009 – Fax 0549 885836

www.finanze.sm
clo.sanmarino@pa.sm